

dare che le somme stanziare per i progetti relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995 e destinate al finanziamento dei progetti approvati per il medesimo biennio sono state erogate solo qualche mese fa, cosicché, se non verrà autorizzato l'utilizzo delle stesse durante l'esercizio finanziario 1999, rischiano di andare quasi completamente perse. Come è stato anche recentemente sottolineato dalla Corte dei conti (che ha sollecitato il dipartimento per la solidarietà sociale ad essere puntuale nella trasmissione dei dati, che sembra si siano fermati agli stanziamenti relativi al triennio 1990-1992), ciò non è da addebitarsi solo ed unicamente alle responsabilità periferiche delle regioni e degli enti locali, che sicuramente ne hanno, ma anche a quelle centrali dello Stato.

Al di là di tutto ciò, gli argomenti fondamentali che hanno animato il dibattito in Commissione riguardano tre aspetti. Innanzitutto, i criteri generali utili a permettere la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze. In secondo luogo, le disposizioni sul personale dei SERT e delle comunità terapeutiche. Infine, le disposizioni che avrebbero dovuto riaprire i termini per il condono edilizio per le opere realizzate dalle comunità terapeutiche.

Sulle disposizioni relative al personale dei SERT e delle comunità terapeutiche si è raggiunto un accordo pressoché unanime tra tutti i rappresentanti dei partiti di maggioranza e di opposizione. L'accordo servirà a sanare finalmente la condizione di precariato, di incertezza e quindi di mancanza di serenità per molti operatori dei servizi pubblici. In proposito si potrebbe aprire una parentesi, sottolineando che la precarietà del personale dei SERT (che dura da moltissimi anni) la dice lunga su quanto e per quanto tempo lo Stato si sia disinteressato del problema della cura dei tossicodipendenti, abbandonati a se stessi ed al loro destino. L'importanza dell'accordo non riguarda solo il personale dei SERT, ma anche gli operatori delle comunità terapeutiche e delle

strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, che svolgono attività di tipo professionale e di volontariato. Attraverso appositi corsi di formazione professionale (che ci auguriamo le regioni si affrettino ad organizzare) essi potranno continuare a svolgere la loro encomiabile opera. Quella del personale dei SERT e delle comunità terapeutiche (soprattutto di queste ultime) è una battaglia alla quale alleanza nazionale ha dedicato molte risorse ed un impegno tenace, nella convinzione che non si poteva disperdere un patrimonio di energie, di esperienze e di solidarietà che di fatto ha contraddistinto in passato la differenza fra ciò che faceva il privato sociale e ciò che non faceva (e spesso neanche concepiva) lo Stato.

Per quanto riguarda i criteri per il finanziamento dei progetti, l'accordo non c'è stato in maniera totale (e non poteva essere diversamente). Si è detto che il dibattito su questo punto è stato qualche volta travolto dalle ideologie. Vorrei chiarire che per quanto riguarda il gruppo di alleanza nazionale si tratta non di un problema di tipo ideologico, ma di una diversa modalità di approccio alla materia. Noi sosteniamo che il tossicodipendente non è un malato, salvo per gli aspetti clinici correlati al suo stato di tossicodipendenza. Se fosse un malato (come un epatopatico, un bronchitico o un tubercolotico) le ideologie (come dice la sinistra) o la concezione della vita e dei valori (come diciamo noi di destra) non servirebbero assolutamente a niente. Ma siccome il tossicodipendente è un soggetto che ha perso i valori, il senso della vita, il senso dell'appartenenza, gli affetti, la progettualità, le relazioni, è necessario restituirgli tutto ciò che ha perso inducendolo a modificare uno stile di vita che non è più una libera scelta ma una fatale schiavitù, una conseguenza delle sostanze che assume. Si tratta di un approccio nel quale è essenziale la vera presa in carico.

Tutto qui il problema, mentre il dibattito viene ridotto semplicemente nei termini della riduzione del danno. Non ci stancheremo mai di dire che se per

riduzione del danno si intende il cronicizzare una condizione che — per quanto contornata di siringhe sterili, preservativi, metadone, eroina di Stato — resta comunque quella di automa che ha perso le caratteristiche essenziali dell'uomo, continuando a distruggersi lentamente, allora non siamo e non saremo mai d'accordo nell'avallare tale impostazione cinica e perversa.

Se invece la riduzione del danno è lo strumento per creare l'approccio utile ad un progetto di riabilitazione e di recupero, allora è necessario dimostrare nei fatti e quindi anche nell'articolato di questo dispositivo di legge che ciò che viene enunciato vuole essere anche raggiunto.

Purtroppo non siamo convinti, però, che fino ad oggi le politiche della riduzione del danno abbiano camminato nel senso del recupero. Diciamo questo un po' perché non ci sono dati sufficienti per poter affermare tale ipotesi, almeno dal punto di vista scientifico, ed un po' anche per ciò che avviene e che è stato affermato in occasione della discussione in Commissione e per ciò che non si è voluto scrivere nel testo della legge da parte dei rappresentanti parlamentari della maggioranza.

Al di là delle polemiche che sono sorte nella primavera scorsa a seguito delle dichiarazioni di Fonseca e anche di autorevoli componenti del Governo sull'uso sperimentale dell'eroina, sulle quali non voglio tornare, nel momento in cui si dettano alle regioni i criteri generali per il finanziamento di progetti per il recupero e per la lotta alla tossicodipendenza, come non si poteva sollevare il problema di specificare chiaramente nella legge cosa significa veramente riduzione del danno e come essa debba essere perseguita, specie quando tali criteri devono essere affidati a regioni che, come l'Emilia Romagna, il Lazio e la Toscana, si sono proclamate con atti formali pronte alla sperimentazione dell'eroina? E cosa pensare di quanto afferma il dipartimento degli affari sociali il 5 febbraio 1998 in una nota alla Commissione affari sociali firmata dal dottor Bolaffi, nella quale si dice che l'uso

del metadone non è da considerarsi intervento di riduzione del danno? Cosa vuol dire? Vuol dire che la terapia con metadone, nata come intervento per agganciare il tossicomane ad un progetto di riabilitazione, è fallita? Oppure vuol dire che non essendo sufficiente il metadone, è necessario sperimentare altre strade di somministrazione controllata?

Poi, sul metadone in Italia è arrivato il momento di dare risposte chiare. È necessario disporre dei dati — l'osservatorio permanente sul fenomeno della tossicodipendenza su questo problema non può continuare a dormire, così come sta facendo —, dati che servono (e che non abbiamo) a chiarire quello che in maniera empirica tutti sanno, e cioè che il metadone non è servito e non serve, se non a cronicizzare lo stato di dipendenza di un numero sempre più elevato — come dicono i dati, questi sì, conosciuti — di soggetti che si rivolgono al SERT.

Ecco perché con i nostri emendamenti ci siamo posti l'obiettivo non di abolire dal testo la strategia della riduzione del danno, ma di definirla, di creare dei limiti e specificarla al fine di collegarla strettamente al processo di riabilitazione e non a quello di cronicizzazione.

A questo proposito, sempre relativamente al metadone e alla politica della riduzione del danno, noi chiediamo che veramente e finalmente si faccia uno *screening* serio sui risultati e sulla qualità degli interventi che fino ad oggi si sono ispirati a queste tematiche. È possibile, per esempio, che a tanti anni di distanza da quando è iniziato l'uso controllato del metadone non siamo ancora in grado di validare questa terapia, di dare risposte certe? Come viene distribuito, con quali dosaggi, a chi viene distribuito, con quali obiettivi ed anche qual è il *follow up* di coloro che lo assumono?

Questa estate, onorevoli colleghi, la stampa ha riportato notizie di incidenti occorsi a bambini che hanno assunto metadone e che sono andati in *overdose*: questo dovrebbe farci riflettere sull'affidabilità dei servizi che curavano quei tossicodipendenti, padri o madri dei bam-

bini, ed anche sul progetto riabilitativo che quei servizi avevano, oltre che sul progetto di assistenza sociale connesso al progetto riabilitativo. È per questo che non comprendiamo il motivo per il quale quando si parla di riduzione del danno e si fa riferimento anche alla terapia metadonica non si voglia specificare esattamente che cosa si intende. In Commissione c'è stato un serrato dibattito, abbiamo presentato emendamenti che tendevano a specificare cosa dovesse essere la riduzione del danno, la somministrazione del metadone, l'organizzazione delle unità di strada nelle quali a nostro avviso deve essere presente personale medico. Purtroppo sono stati disattesi ed è stato disatteso anche un parere del Comitato per la legislazione, secondo il quale bisognava riferirsi specificamente ad una legge, mentre si è mantenuto il riferimento a criteri rispetto a finanziamenti del 1994-95, quindi sostanzialmente non indicando i limiti a cui è necessario riferirsi nel momento in cui si tratta di questo tema.

In aula valuteremo, in base all'atteggiamento nei confronti dei nostri emendamenti e di quelle che saranno presentati la bontà della posizione di coloro che affermano che la riduzione del danno è ciò che è stato detto fino ad oggi. Anche il partito popolare, coerentemente con quanto ha confermato oggi in aula, dovrà farci capire se è per la riduzione del danno come la intendiamo noi o se invece si lasciano aperte strade che più che alla chiarezza portano alla confusione per quanto riguarda gli interventi che dall'entrata in vigore di questo provvedimento saranno delegati alle regioni.

Ultimo, ma non ultimo, il problema del condono edilizio relativo alle comunità terapeutiche. Nonostante in Commissione vi fosse stato un impegno anche da parte del relatore, che su questo tema aveva presentato un emendamento migliorativo del testo uscito dal Comitato ristretto poi ritirato con l'impegno a formularne un altro, non abbiamo avuto il piacere di conoscere l'atteggiamento della maggioranza rispetto a questo problema. Nel

provvedimento, anzi, questo articolo è stato completamente stralciato nonostante l'impegno preso in Commissione a cercare una soluzione adeguata rispetto a richieste che noi riteniamo giuste.

Si tratta di agevolare non tanto grandi comunità storiche, ma spesso piccole comunità terapeutiche che non possono sostenere gli oneri per situazioni determinate dalla necessità di accogliere i giovani tossicodipendenti che altrimenti non avrebbero avuto altre modalità di assistenza e che rischiano oggi di essere cacciati perché le comunità non sono in grado di pagare. In uno Stato in cui il condono è all'ordine del giorno non voler riaprire i termini per chi si muove in un settore così importante è un atteggiamento quanto meno scellerato. Aspettiamo che nella riunione del Comitato ristretto siano offerte da parte della maggioranza e del relatore delle soluzioni ad un problema che vi era stato d'impegno risolvere. È un tributo che a mio parere lo Stato dovrebbe dare a chi per anni ha retto il fronte con poche risorse, pochi finanziamenti e solo una grande volontà di reagire e di non rassegnarsi al problema della tossicodipendenza.

Per concludere, questi sono gli elementi sui quali vi è accordo o disaccordo. Sono questioni che noi di alleanza nazionale riproporremo con i nostri emendamenti all'attenzione dell'Assemblea.

Speriamo davvero che dalla discussione emerga con chiarezza cosa si intenda fare per far fronte ai problemi relativi alla tossicodipendenza. Poco fa si è fatto riferimento alla sessione straordinaria dell'ONU sul problema delle tossicodipendenze svoltasi ai primi di giugno. Analogamente a quanto è avvenuto a New York, dove tutto il mondo si è dato delle regole per realizzare una seria e concreta lotta alle droghe, ci auguriamo che, al termine del dibattito sul provvedimento, anche l'Italia dia nei fatti un concreto segnale in tal senso.

Noi dell'opposizione ed in particolare il gruppo di alleanza nazionale ci comporteremo coerentemente e conseguenziale al momento del voto. Vorremmo fare pre-

sente che al momento questo segnale sul provvedimento in discussione che non è stato dato in modo completo.

Si tratta in realtà di una questione di tutto rilievo perché il problema della lotta alle tossicodipendenze è di fondamentale importanza per il futuro delle nuove generazioni e quindi della intera nostra nazione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

**MARCO TARADASH.** Signor presidente, ho fatto recentemente dei giri nelle carceri italiane. Sono stato per alcune ore, a ferragosto, nel carcere di Rebibbia, in quello di Regina Coeli, mentre più recentemente mi sono recato al carcere Pagliarelli di Palermo. In tutte e tre le carceri ho trovato la medesima situazione, vale a dire un numero molto elevato di tossicodipendenti, ovunque nettamente superiore al 50 per cento dei detenuti, con punte che arrivano al 60-70 per cento.

Quando si parla di riduzione del danno, bisogna partire da questo dato di fatto: le carceri italiane ormai ospitano per lo più tossicodipendenti ed extracomunitari. A Rebibbia il numero degli extracomunitari raggiunge l'80 per cento. Il carcere è il principale luogo di integrazione multietnica nel nostro paese, il luogo dove si tenta più che in ogni altro posto di adeguarsi a questa nuova realtà, magari con vitti differenziati e con preghiere differenziate anche se non ancora — mi pare — con traduttori differenziati, per cui poi molti tossicodipendenti extracomunitari o molti extracomunitari non tossicodipendenti si trovano in grave difficoltà. Fatto sta che la realtà delle nostre carceri è quella di luoghi di detenzione per emarginati, per chi non ha modo di cautelarsi attraverso il denaro, le relazioni ed altri meccanismi.

Parlando di riduzione del danno, allora, dobbiamo anzitutto metterci di fronte a questa realtà: come sappiamo, per lo più i tossicodipendenti finiscono in carcere non perché fanno uso di droga, ma perché se la vogliono procurare a

qualsiasi prezzo, ovvero ricorrendo alla violenza ed al crimine.

Come premessa generale vorrei dire che la riduzione del danno è un fatto positivo, ma non deve servire come alibi per evitarci di affrontare anzitutto dal punto di vista intellettuale e un giorno — chissà? — legislativo il problema di fondo legato alla droga, vale a dire se la proibizione sia uno strumento efficace di intervento o se invece essa non sia un elemento che aggiunge danno a danno, se il fatto di proibire la droga non sia peggiore del consumo di droga. È un problema di fondo che non può essere eluso, come si fa anno dopo anno e discussione dopo discussione, soltanto in nome di un ideale etico di società senza droga che purtroppo non trova alcuna corrispondenza in nessun paese del mondo, in nessuna classe sociale di nessun paese del mondo.

Va bene, allora, la discussione sulla riduzione del danno, però occorre che questa non divenga un alibi rispetto alla definizione di quello che noi vogliamo fare in termini di politica sulla droga. La politica contro la droga si attua attraverso le leggi penali o si può realizzare in modo diverso? Personalmente reputo sbagliata la strada delle leggi penali, non soltanto perché a soffrirne sono coloro che fanno consumo di droga e finiscono in galera per procurarsi gli strumenti per fare consumo di droga, ma anche perché il riflesso negativo e tragico ricade sul cento per cento della società. È il cento per cento della società che soffre dal rendere eccezionali ed emergenziali le leggi, dal rendere straordinario il potere delle narcografie, dal rendere quotidiano l'uso del crimine da parte dei consumatori di droga.

Tutti questi fenomeni sono legati alla proibizione: non è questa la sede per discuterne, ma non c'è mai una sede per farlo e quindi sono costretto, controvoglia, a fare una lieve invasione in un campo, quello della politica sulle tossicodipendenze, che mi sembra sbagliata se posta senza riflettere su quella che deve essere la politica sulla droga e contro la droga.

Vorrei anche aggiungere che altre questioni come quella della depenalizzazione di certi comportamenti abituali nella vita dei tossicodipendenti e dei consumatori di droghe oggi non sono all'attenzione del Parlamento: anche questo è grave. Si è fatto uno scambio che mi pare abbastanza discutibile — per usare una parola di poco peso — rispetto alla questione del finanziamento illecito dei partiti. Niente depenalizzazione quindi per il ragazzino che passa lo spinello al ragazzino a fianco perché non c'è accordo sulla depenalizzazione del finanziamento illecito di 110 o 90 milioni nei confronti di un partito. Anche questo modo di procedere mi sembra abbastanza contraddittorio con le alate parole che vengono generalmente diffuse in queste discussioni.

Ancora una volta il dibattito si è incentrato su metadone o eroina. Vorrei dire al collega Carlesi che nessuno può pensare che il metadone sia un'alternativa all'eroina. È vero: in moltissimi casi cronicizza e non sottrae al consumo dell'eroina; magari è aggiuntivo al consumo di quest'ultima. Però i fatti dimostrano che il metadone è alternativo all'overdose, alla diffusione dell'AIDS, di epatiti e di altre malattie che invece la pratica dell'eroina di strada comporta non necessariamente ma con alta probabilità nella vita dei tossicodipendenti.

Questa è la riduzione del danno. Capisco che se uno intende per danno esclusivamente la droga, la morte per droga non è un danno aggiuntivo. Il male assoluto è la droga e quindi la morte per droga non è un danno aggiuntivo. La morte per AIDS non è un danno aggiuntivo, ma molte altre persone — magari gli stessi tossicodipendenti — preferiscono la droga alla morte per droga e credo che un Parlamento che si preoccupi della vita e della salute dei cittadini può anche affermare valori assoluti ma deve offrire soluzioni relative. Quella dell'uso del metadone lo è stata e lo è in decine di migliaia di casi.

Il metadone non è usato sempre e ovunque. In alcune delle carceri dove sono stato il metadone viene utilizzato, in

altre no. La questione che pongo al Governo è che bisognerebbe cominciare a capire che cosa funziona e che cosa no non soltanto nei sistemi alternativi alla disintossicazione ma anche in quest'ultima. Stiamo discutendo di centinaia di miliardi (220 ogni anno, se non sbaglio, che diventano 2.200 ogni 10 anni): un progetto decennale di 2.200 miliardi mi sembra meriti di essere valutato nei suoi costi e nei suoi benefici.

Bisognerebbe capire quali comunità funzionano e quali funzionano meno, quali metodi alternativi ad esse funzionano e quali meno. Dobbiamo sapere che la comunità, il SERT, l'unità di strada non si sceglie i tossicodipendenti ma sono questi ultimi a scegliere lo strumento. Non possiamo quindi prendere parte ideologicamente o emotivamente a favore di una soluzione piuttosto che di un'altra. Sarebbe assurdo essere amico o nemico delle comunità o dei SERT: è il tossicodipendente che poi compie questa scelta.

Concordo con chi afferma che il tossicodipendente non è un malato; infatti ho sempre sostenuto che la tossicodipendenza non è una malattia, bensì uno stato di sofferenza, per cui è assurdo pensare che possa esservi una soluzione chimica, anche se sono necessari alcuni « passaggi » chimici. Quanto all'aspetto strettamente chimico di tali passaggi, non mi sento di intervenire come parlamentare; i medici forse sono più titolati di me, ma anche nel mondo dei medici è aperta una discussione sullo strumento migliore o peggiore per combattere la tossicodipendenza.

Un Parlamento che voglia offrire alla società risposte serie e non preconcepite su questo tema dovrebbe lasciare ai medici il compito di decidere la soluzione migliore per la persona in uno stato di sofferenza di fronte alla quale si trovano. Non so se l'eroina possa essere un'alternativa; so per certo che, al riguardo, sono state effettuate alcune sperimentazioni ritenute positive da alcuni. È noto che da decenni in Gran Bretagna si fa uso di eroina e cocaina così come analogo esperimento è stato effettuato in Svizzera. Verifichiamo dunque se vi siano stati effetti positivi o

no. Il mio amico, eccellenza Mancuso, sostiene che la sperimentazione in quei paesi è fallita; a me però risultano dati diversi. Ciò che è più importante è che ciascuno si faccia la propria opinione sui fatti: chiediamo agli svizzeri e agli inglesi dati precisi, ovvero la Commissione adotti strategie che fino ad ora — incredibilmente per me — non ha seguito. Una vera discussione legislativa deve basarsi su dati di fatto, a meno che non si vogliano affermare dei valori. Io non so però se l'aula di un Parlamento sia il luogo più idoneo per affermare valori perché a tal fine esistono altre sedi: la nostra famiglia, la nostra chiesa, la sezione di partito; ma un Parlamento che deve approvare leggi che valgano per tutti i cittadini, comunque essi la pensino, non può fare discorsi di valori distaccati dalla realtà e dalla vita quotidiana delle persone su cui le leggi vanno a proiettarsi, a volte in modo che definirei micidiale.

Quelli che ho cercato di descrivere sono i problemi che rimangono irrisolti. Certamente il provvedimento in esame è necessario ed io, se non verrà modificato, come è avvenuto in analoghe occasioni precedenti, con l'indicazione dei protocolli speciali da seguire, se si lascerà agli operatori libertà di lavorare con scienza e coscienza, se non si pretenderà di imporre alla scienza una regola etica di Stato, voterò a favore; se invece, come è avvenuto in passato, si andrà in direzione di una droga di Stato (cioè il metadone e nient'altro, perché tutte le altre sostanze devono essere proibite), perché il Parlamento è « metadonico », questo disegno di legge riceverà il mio voto contrario perché è profondamente sbagliato, a mio giudizio, caricare di ideologia o di convinzioni personali un settore — quello degli operatori di tossicodipendenza — che ha a che fare con vite ribollenti, con carni che si macerano e che debbono essere ricondotte ad una norma, anche se essa non può essere identificata con la normalità che le famiglie e gli stessi interessati vorrebbero tornare a vivere.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lucchese, al quale ricordo che ha sette minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO PAOLO LUCCHESI.** Signor Presidente, entro nel vivo della questione, intervenendo subito dopo il collega Taradash, per dire che certamente con il provvedimento in esame non si risolvono tutte le problematiche inerenti alla tossicodipendenza.

Bisogna però dire con chiarezza che questo Parlamento non deve essere « metadone dipendente », ma neppure « eroina dipendente ».

In questa sede non dobbiamo andare a fare una lezione o una disquisizione per chiarire che cosa sia il soggetto tossicodipendente, ovvero se sia un malato, un deviato o una persona che versa in uno stato di sofferenza; il fatto è che ci troviamo di fronte ad un soggetto che soffre, che assume la droga e per il quale dobbiamo fare qualcosa. È nostro dovere intervenire nei confronti di questi soggetti deboli che, in un momento della loro vita, si trovano a dover affrontare questa problematica; ed è giusto che il Parlamento intervenga per alleviare le sofferenze di questi soggetti e per predisporre una serie di provvedimenti che siano utili e che vadano, appunto, nella direzione di alleviare la sofferenza e possibilmente — anzi, questo è il nostro obiettivo — di far uscire queste persone dal tunnel della droga, per riportarle nella normalità.

Fatta questa premessa di ordine generale, vorrei entrare nel merito del disegno di legge al nostro esame.

Ricordo a me stesso ed ai colleghi della Commissione che un anno e mezzo fa l'argomento oggetto del disegno di legge al nostro esame veniva trattato in un solo articolo che era inserito nel testo originario del disegno di legge n. 2756, che poi abbiamo approvato con il n. 2756-bis: la cosiddetta sanatoria dei progetti da sanare, che erano precedentemente contenuti in altri decreti-legge di sanatoria che poi sono decaduti e che facevano parte di un disegno di legge. Ricordo che in quella

Commissione ebbi a dire che voler approvare in quel modo quell'articolo 3, che era troppo riduttivo e che non risolveva i problemi che oggi stiamo cercando di affrontare e non di risolvere nel modo più articolato, era come « far entrare l'asino per la coda » ...

ROCCO CACCAVARI. Sempre *u sceccu pa cura* !

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Certo, in siciliano. Ma in effetti, avevo ragione, perché se esaminassimo il testo del disegno di legge, constateremo che esso è stato riscritto integralmente e che si è seguita un'altra strada: quella di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sul quale poi si è lavorato alacramente.

In questa sede devo riconoscere l'impegno profuso da tutti i componenti la Commissione ed in particolare dal relatore, onorevole Lumia; impegno che ci ha portato alla elaborazione di un testo che nella massima parte è condivisibile, anche se vi sono ancora alcuni punti da chiarire.

Quali sono i punti da chiarire? Sono innanzitutto d'accordo sul fatto che si sia assegnato il 75 per cento delle competenze alle regioni e che il restante 25 per cento sia stato concentrato presso il dipartimento della solidarietà sociale, di intesa con gli altri Ministeri; mentre prima erano gli altri Ministeri che godevano di una certa libertà. Questo è stato un passaggio importante.

Abbiamo inoltre stabilito i criteri e le modalità dei progetti, prevedendo i controlli e le verifiche necessari (su questo argomento ci soffermeremo anche nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, quando esamineremo gli emendamenti presentati al testo). In ogni caso, su tale argomento siamo complessivamente d'accordo, con l'eccezione di un passaggio: quando vogliamo disciplinare la realizzazione dei progetti integrati sul territorio per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Alla fine di questa parte dell'articolato si legge poi: « compresi quelli volti alla

riduzione del danno ». A parte il fatto che dal punto di vista lessicale questa espressione risulta essere un po' « appiccicaticcia », mi pare che il concetto non sia chiaro anche perché le parole « riduzione del danno » sono un neologismo che è entrato nella terminologia della tossicodipendenza. In effetti, non si sa che cosa vogliamo dire; e quindi, nell'equivoco, noi non vogliamo starci: vogliamo sapere cosa significano quelle parole! Questo è un punto sul quale necessita un chiarimento e sul quale dovremo confrontarci.

Così come la intendiamo noi, la riduzione del danno rientra nella prevenzione secondaria; e quindi, in quanto tale, dovremmo parlare degli strumenti per la prevenzione secondaria. Si tratta di strumenti e quindi non è la prevenzione: ribadisco che parliamo degli strumenti per la prevenzione secondaria! L'uso del cosiddetto metadone potrebbe anche essere accettato se venisse accolto un mio emendamento che fa riferimento non a sostanze antagoniste, sostitutive, ma a sostanze « agoniste », in termine medico (che è qualcosa di diverso dal sostitutivo, perché non sostituiamo nulla), che siano inserite nel prontuario terapeutico nazionale; l'eroina, per esempio, non è inserita in tale contesto. Se qualcuno poi decide che l'eroina farà parte del prontuario terapeutico, a questo punto sarà un prodotto « agonista » e allora verrà usato anche in questi casi. Dico questo per ricordare un emendamento del quale poi discuteremo.

Per quanto riguarda la disposizione sul personale, sottolineo che anche a tale riguardo abbiamo fatto un buon lavoro disciplinando l'intervento dei SERT. Ritengo che i SERT abbiano un ruolo determinante nell'intervento per la tossicodipendenza, così come le comunità di recupero.

L'ultima questione alla quale voglio accennare riguarda la sanatoria delle costruzioni edilizie, per la quale avevamo predisposto nel testo unificato il comma 5 dell'articolo 4, che poi è stato accantonato perché la Commissione ambiente ha espresso parere negativo. A tale riguardo vorrei fare un appunto al relatore, pur

dandogli atto del lavoro svolto. Il relatore aveva presentato un emendamento che in un certo senso modificava l'orientamento, nel senso di non aprire i termini della sanatoria edilizia, cioè della legge n. 47 del 1985, rispetto al quale la Commissione ambiente aveva espresso parere negativo e di intervenire in altro modo in ordine agli strumenti urbanistici, nel senso di considerare il progetto come variante allo strumento urbanistico con la legge del 1983. Credo che questo ragionamento potesse essere portato avanti; tuttavia il relatore è poi rimasto vittima della sua maggioranza che non ha consentito che l'emendamento venisse votato. Io l'ho comunque presentato e ci confronteremo poi in aula per verificare se in effetti l'Assemblea vuole orientarsi o meno in questo senso. La maggioranza, in particolar modo i verdi e rifondazione comunista, in Commissione avevano espresso parere contrario e il relatore, ripeto, *pro bono pacis* all'interno della sua maggioranza, non ha ritenuto di portare avanti l'emendamento, anche se si era impegnato a modificarlo. Ci siamo quindi trovati davanti il testo senza la previsione di questa parte.

Concludo, augurandomi che il provvedimento venga approvato rapidamente dal Parlamento con gli elementi che ho specificato, cercando di chiarire le nostre posizioni. Devo dare atto al ministro di essersi impegnato nella discussione in Commissione consentendo ai parlamentari di poter fare la loro parte. Mi auguro pertanto che presto si possa utilizzare questo fondo di intervento per la lotta alla droga del quale c'è molto bisogno.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Filocamo, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2756-ter)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lumia.

GIUSEPPE LUMIA, *Relatore*. Presidente, rinunzio alla replica, riservandomi, in sede di discussione degli articoli, di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 3081 — Senatori Pellegrino e Pardini: Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (approvata dal Senato) (5033) (ore 17).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Pellegrino e Pardini: Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5033)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 16 settembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppo misto: 35 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, di 4 ore e 25 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;

UDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 32 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5033)**

PRESIDENTE. Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Pisapia, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la proposta di legge al nostro esame dal titolo «Durata massima delle indagini

preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale», già approvata dal Senato e trasmessaci il 26 giugno 1998, consta di un unico articolo che prevede l'elevazione a tre anni del termine di durata massima delle indagini preliminari relative ai delitti di devastazione, saccheggio e strage, previsti dall'articolo 285 del codice penale, e di strage, previsto dall'articolo 422, commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, ossia prima del 24 ottobre 1989. La proroga opera relativamente a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge nel solo caso in cui ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 407 del codice di rito, ovvero per i delitti per i quali siano necessarie investigazioni di particolare complessità. Il principale — se non esclusivo — procedimento al quale troverà applicazione la proroga è quello per la strage di piazza della Loggia a Brescia, del maggio 1974.

La *ratio* della legge che ci accingiamo ad esaminare è quella di consentire che sia portata a compimento l'inchiesta su uno dei fatti eversivi più gravi della storia repubblicana ed impedire che vadano dispersi per il decorso dell'ordinario termine biennale di durata massima delle indagini i risultati delle investigazioni finora condotte. È da sottolineare, al riguardo, come l'originaria proposta di legge prevedesse una disposizione di carattere generale che elevava — modificando l'articolo 407 del codice di procedura — a tre anni il termine massimo delle indagini per tutta una serie di delitti in presenza delle circostanze di cui alla lettera *b*) (cioè investigazioni di particolare complessità), o alla lettera *c*) (necessità di compimento di atti all'estero), di cui al secondo comma.

Il Senato — ad avviso nostro e della Commissione giustizia — ha ritenuto opportuno, in maniera estremamente corretta, non accogliere tale impostazione ed approvare invece un provvedimento *ad hoc* limitato ai procedimenti precedenti all'entrata in vigore del nuovo codice,

anziché una proroga generalizzata di termini. I termini attualmente previsti, del resto, appaiono in linea generale congrui ed una loro dilazione generalizzata sarebbe difficilmente giustificabile, tanto più se si considera che l'indagato potrebbe non essere neppure informato dell'indagine a suo carico, il che inciderebbe negativamente sul diritto di difesa e porterebbe ad un ulteriore indebolimento delle garanzie che in tale fase processuale già si mostrano troppo spesso insufficienti per gli indagati. La soluzione proposta dal Senato appare invece opportuna in quanto limitata a situazioni del tutto particolari, quando vi sia necessità di fare luce (come, ad esempio, nel caso della strage di Brescia) su alcuni specifici, gravi fatti di strage, che hanno segnato in modo tragico la storia recente del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Come l'illustre relatore ha messo in evidenza, è palese che l'originaria proposta di legge è stata « raddrizzata » al Senato. Infatti, il vezzo del senatore Pellegrino, proponente della originaria proposta di legge, di introdurre significativi stravolgimenti al codice di procedura penale è stato oculatamente e con attenzione messo da parte prima dalla Commissione competente e poi dall'Assemblea del Senato. In effetti, con l'originaria formulazione del provvedimento, proposta dal senatore Pellegrino, si trattava di stravolgere una norma di natura generale che invece — mi ricollego a quanto diceva il relatore, onorevole Pisapia — va guardata con ocularità ai fini di un'ulteriore garanzia per l'indagato. È chiara la necessità di limitare la proroga ai casi specifici, come accennava poc'anzi il collega Pisapia — si tratta della

strage di Bologna e della strage di Milano —, ma, considerata l'enorme mole di atti sottoposti all'attenzione dei magistrati, ben venga questa proroga, anche se ci auguriamo di non dover affrontare in quest'aula ulteriori provvedimenti di questo tipo: allo stato degli atti, comunque, sembra di poter ritenere che ciò non avverrà.

Desidero puntare l'attenzione su un elemento di attualità: mi riferisco al parallelo tra l'ipotesi di una Commissione parlamentare d'inchiesta per Tangentopoli e la Commissione d'inchiesta sulle stragi. L'attività di quest'ultima è un caso classico di come due strade, quella parlamentare seguita dalla Commissione d'inchiesta e quella giudiziaria, siano assolutamente separate e non interferiscano: anzi, ci sono elementi che possono rappresentare un aiuto per entrambi gli ambiti di competenza, come è dimostrato da alcune delle vicende che finora sono state poste all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle stragi. Vedo la perplessità del Presidente, ma io, come componente di tale Commissione, ritengo che per alcune vicende vi sia stata un'interconnessione tra l'attività della magistratura e quella dell'organo parlamentare. Ciò evidenzia quale potrebbe essere la necessità di giungere ad una Commissione d'inchiesta anche sul fenomeno di Tangentopoli, senza nascondersi dietro un attacco alla magistratura. Ci troviamo, ripeto, di fronte al chiaro esempio di come la magistratura porti acqua al mulino delle Commissioni d'inchiesta e come queste ultime possano portare acqua al mulino della magistratura, al fine di evidenziare la verità processuale e non processuale. Il Parlamento, infatti, non deve accertare la realtà processuale, bensì interpretare quali possano essere state le cause di determinati comportamenti tenuti nel corso degli anni.

Dicevo, allora, ben venga, limitatamente a ciò cui può servire, questa proroga, sperando che sia utile anche ad una riflessione sul ruolo della magistratura e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Intervengo brevemente, signor Presidente, solo per associarmi a quanto affermato dall'onorevole Pisapia nella sua relazione, come al solito intelligente e pertinente.

Nutro soltanto una piccola perplessità, di cui voglio qui dare atto: è vero che una disposizione di carattere generale avrebbe dilatato i termini delle indagini preliminari — e sappiamo quanto ciò incida sui diritti di difesa —, tuttavia è evidente che qui si tratta della classica legge « fotografia ». Forse, però, ve ne è bisogno, per cui mi associo alle parole del relatore, considerato anche che si è cercato di limitare i danni.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 5033)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Anche perché, onorevole relatore, considerata la situazione, la sua avrebbe finito per essere una replica a se stesso: una sorta di reato impossibile. Comunque, non si può mai dire: a volte vi sono contraddizioni all'interno del proprio animo.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non intende aggiungere altre valutazioni rispetto a quelle esposte dal relatore.

Questo provvedimento è stato approvato dal Senato il 25 giugno scorso, con un obiettivo molto limitato, anche se

importante e significativo, come è stato riconosciuto dagli onorevoli Leone e Saraceni: quello di consentire la prosecuzione delle indagini in corso per alcuni gravissimi fatti delittuosi verificatisi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Per quanto mi riguarda, ritengo che la scelta del Senato di limitare l'intervento sia stata opportuna, anche se certamente con il rischio di fare una norma « fotografia ». Il testo in esame, quindi, è vero, contiene una norma speciale non inserita nel codice di procedura penale che prolunga a tre anni il termine della durata delle indagini per delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso codice per i soli casi in cui l'indagine sia particolarmente complessa; d'altra parte, però, ritengo che una norma di modifica del codice di procedura penale avrebbe avuto delle ricadute più pesanti. Da questo punto di vista, occorre un bilanciamento e, in qualche modo, riallacciandomi al dibattito sul precedente punto all'ordine del giorno, diciamo una politica di riduzione del danno.

Credo quindi che questa scelta, compiuta dal Senato e confermata dalla Commissione giustizia della Camera, sia stata esatta. Occorre forse ricordare, concludendo questo brevissimo intervento, che quella delle stragi in Italia è stata una storia di insabbiamenti, deviazioni, occultamenti delle prove: ci possiamo augurare, dunque, che questo intervento del Parlamento consenta di arrivare a qualche risultato in termini di scoperta della verità.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, si passerà ora alla discussione della proposta di legge n. 4836, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, per consentire la presenza in Aula del rap-

presentante del Governo competente per la materia trattata dalle mozioni previste dal punto 3, avendo il sottosegretario avvertito la Presidenza che arriverà in ritardo a causa di problemi connessi con il traffico aereo.

**Discussione della proposta di legge: Cerulli Irelli e Soda: Disposizioni in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari (4836)**  
(ore 17,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cerulli Irelli e Soda: Disposizioni in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4836)**

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 16 settembre della Conferenza dei Presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppo misto: 35 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti;

minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti;

gruppi: 4 ore e 25 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;

UDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 32 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 4836)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Massa.

LUIGI MASSA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame intende colmare in modo definitivo una carenza dell'ordinamento giuridico (che il Parlamento ha già evidenziato cercando di porvi rimedio con provvedimento precedente, di cui poi dirò) in ordine alla posizione di ministri e sottosegretari di Stato che non rivestono anche l'incarico di parlamentare.

Allo stato attuale, ai ministri ed ai sottosegretari non parlamentari viene erogato un trattamento economico esiguo. Mentre, come è noto a tutti noi, per i membri del Parlamento l'indennità è definita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che stabilisce il limite massimo pari al trattamento spettante ai magistrati con

funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione, per i membri del Governo, invece, il trattamento economico è determinato in rapporto a quello erogato alla dirigenza statale per effetto della nota 1 della tabella allegata all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successivi adeguamenti. La *ratio* di tale differenziazione deriva dalla consuetudine del passato, secondo cui il membro del Governo era di norma anche membro del Parlamento e quindi cumulava entrambe le indennità. Con la comparsa sulla scena istituzionale di Governi tecnici e poi di Governi « politici », in cui la presenza di ministri e sottosegretari non parlamentari è divenuta a sua volta quasi una norma, si è aperta una evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione.

Ricordavo innanzi che il Parlamento ha già affrontato tale questione, legiferando nella direzione dell'equiparazione mediante la legge 2 ottobre 1997, n. 334, all'articolo 1, terzo comma. Ma la ragioneria generale dello Stato ha interpretato la norma — invero poco chiara, per effetto di rinvii a commi precedenti aventi validità temporale limitata — ritenendola, appunto, limitata al biennio 1996-1997. Va poi ricordato che con ulteriore provvedimento, contenuto nel decreto legislativo n. 80 del 1998 (in particolare, l'articolo 45, comma 19), è stata disposta la proroga di quelle norme prima richiamate fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi per i dirigenti statali e comunque non oltre il prossimo 31 dicembre.

Il provvedimento proposto è molto semplice e consta di tre articoli: il primo concerne la norma di parificazione, di cui

ho detto; il secondo definisce l'onere per il bilancio dello Stato e la relativa copertura finanziaria; il terzo concerne l'entrata in vigore della legge.

La I Commissione ha modificato il testo base, accogliendo due delle tre condizioni poste dalla Commissione bilancio e che sono di stretta competenza di quest'ultima. Viceversa, la I Commissione non ha ritenuto di accogliere una terza condizione, volta ad introdurre nel provvedimento la previsione secondo cui il ministro o il sottosegretario di Stato debba optare per l'indennità prevista dalla proposta o per il trattamento di cui all'articolo 47 della legge n. 146 del 1980. Tale disciplina normativa — per cui i dipendenti pubblici chiamati negli incarichi di Governo sono collocati in aspettativa, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento — riguarda solo i dipendenti pubblici e non può quindi estendersi né ai dipendenti privati né ai liberi professionisti.

Questo è quanto, signor Presidente. E poiché, come diceva Mimì a Rodolfo, « altro non le saprei narrare », non mi resta che auspicare una rapida approvazione del provvedimento in discussione, onde rendere stabile ciò che il Parlamento aveva già deciso in passato, ma che — per scarsa chiarezza del testo, da un lato, e per un'interpretazione forse eccessivamente restrittiva, dall'altro — è diventato un diritto aleatorio.

PRESIDENTE. Non posso rispondere come Mimì, però la ringrazio.

ANTONIO LEONE. È Rodolfo che deve rispondere !

LUIGI MASSA, *Relatore*. Sì, è Rodolfo che deve rispondere !

PRESIDENTE. Lei ha un fisico da Rodolfo; sono io che come Mimì avrei qualche difficoltà interpretativa... !

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, giorni fa si discuteva dell'articolo 68 della Costituzione e un collega obiettò alle mie osservazioni che il Parlamento deve sempre tener conto dell'opinione degli elettori. L'argomento, di scarso rilievo costituzionale e giuridico, ha certamente rilevanza politica. Forte del precedente, propongo allora lo stesso argomento in ordine all'aumento delle indennità per i ministri ed i sottosegretari non parlamentari: il Parlamento deve tener conto dell'opinione e della volontà degli elettori. E credo non vi sia dubbio che disporre compensi ed aumenti in favore di ministri o di parlamentari non sia né gradito né accettato dagli elettori.

Il Governo non ha meriti, non ha dato buona prova. Improvvido aumentare i compensi in un momento di grave crisi economica quando agli italiani sono richiesti sacrifici non ancora assorbiti e vengono prospettati altri oneri.

So benissimo che il galateo parlamentare (se esiste ancora, visto che la villania è stata innalzata al rango di pacata dialettica) vorrebbe che in questa materia le adesioni o il dissenso dell'opposizione fossero celati nel rifugio dell'astensione. Per me sarebbe ipocrisia, dalla quale è necessario imparare a fuggire. La chiarezza delle opinioni, la lealtà, il rigetto del mendacio sono ancora lontani dalla politica, forse non solo in Italia (anche se altrove esistono sanzioni dell'opinione pubblica molto più efficaci): certamente non sono un costume che si attagli a questo Governo, che di menzogne, di ambiguità e di reticenze ha infittito — fin dal suo sorgere — dichiarazioni e comportamenti.

Per motivare il dissenso potrei dire che l'opposizione non può approvare l'aumento dell'indennità per ministri impegnati soltanto a rafforzare la ragnatela del

potere, ad occupare posti ed incarichi, a designare amici, ad assegnare dirigenze nell'interesse dei rispettivi partiti. Ma mi rendo conto che l'argomento sarebbe modesto e potrebbe essere definito meramente populista. Quindi ne indicherò altri e tenterò di dimostrare (anche se la dimostrazione della ragione o del torto hanno poca importanza in un'aula parlamentare) quanto flebili siano le giustificazioni addotte dal Governo e dai sostenitori del provvedimento.

Del primo argomento ho già detto: è inopportuno — per non dire insultante — che i ministri pensino alla propria borsa mentre gli italiani soffrono, che si dolgano « per interposto Governo » della modestia dell'appannaggio (ben maggiore, viene da dire, di qualunque lavoratore, per non parlare di chi ha ad un lavoro aspira senza riuscire ad ottenerlo). Ma ancora più inopportuno è che si dolgano della modestia dell'indennità — sempre per interposto Governo — i ministri chiamati all'incarico per grazia ricevuta (in latino si dice *absit iniuria verbis* ...), senza nemmeno essere passati al vaglio degli elettori. Quando hanno accettato l'incarico, infatti, conoscevano l'ammontare dell'indennità: se ritenevano fosse poco remunerativo, potevano rifiutare. Non si cambiano le regole, inoltre, quando la partita è in gioco. Infine, considerato il non rilevante numero dei beneficiari, il provvedimento appare voluto — con troppa sfrontatezza — per alcune ben individuate persone.

A sostegno del provvedimento, oltre alla presunta inadeguatezza dell'attuale compenso, si adducono due considerazioni. Innanzitutto — lo ha detto il relatore — il Governo ha manifestato la propria volontà con il comma 3 dell'articolo 1 della legge dell'ottobre 1997, che sostanzialmente attribuiva ai ministri un'indennità aggiuntiva (norma prossima a decadere per l'interpretazione, rigorosa ma esatta, della ragioneria generale dello Stato, che ha considerato quella indennità temporanea e non definitiva).

La norma, che va citata ad onore e gloria della chiarezza e della trasparenza

nel legiferare, conferma che in Italia è scomparso il senso del ridicolo, perché quella legge porta questo titolo: « Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico nonché » — ahinoi! — « in materia di erogazione di buoni pasto ». E al comma 3 dell'articolo 1 stabilisce: « L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai ministri e ai sottosegretari che siano parlamentari ». Parrebbe una norma dettata dalla migliore etica politica, se non che, in continuazione, con il percepito intento di scrivere la normativa con i caratteri minuti usati nelle polizze di assicurazione, si soggiunge: « Ai ministri e ai sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1, esclusi » — vivaddio! — « i buoni pasto, è corrisposta dalla data di entrata in vigore della presente legge nella misura di cui alla lettera a) » di una legge neanche menzionata (è difficile rincorrerla) « con la maggiorazione massima prevista ». E siccome non basta: « A titolo integrativo tale indennità è integrata » — ah, l'italiano, con queste ripetizioni! — « da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare ». Il gioco è fatto!

Però a questo legislatore tanto accorto era sfuggito sia il titolo della legge — « Norme transitorie » — sia il limite temporale previsto dall'articolo 1 per gli anni 1996 e 1997 e poi prorogato.

L'argomento della volontà già manifestata dal Parlamento non ha allora pregio, giacché sempre sul piano formale si potrebbe dire che la volontà del legislatore era ben altra.

L'altro argomento, non ripetuto dal relatore, per la verità, è che, in fin dei conti, la spesa è modesta. È anche vero: 510 milioni per il 1998 che cosa sono, se rapportati ad altre spese superflue, alle scorte inutili, all'eccesso di autovetture di servizio, ai giornali che nessuno legge ma che vengono usati solo per portarli sotto braccio, magari per far capire che si conoscono l'inglese o il francese (così come ricorda Salvatore Satta a proposito

di un suo fratello abbonato ad una rivista inglese che alla morte trovarono negli scaffali ancora chiusa e con la fascetta originale)? Cosa vogliamo sia questa spesa a confronto con i miliardi per le intercettazioni inutili?

Però, quando proviamo ad andare più in là, vediamo che per gli anni successivi è prevista una spesa di 5 miliardi. Siccome non ho dimestichezza con l'aritmetica, sono andato a vedere i particolari. L'unica giustificazione è questa: considerato che l'indennità parlamentare è, grosso modo, di 18 milioni, sarebbero ipotizzati per gli anni futuri ben venti membri del Governo, tra ministri e sottosegretari, non parlamentari. Mi sembra eccessivo intutti i sensi, e non dico quali. Ma qui non si tratta di discutere l'entità della spesa, anche se in questo momento è importante, discutiamo di un principio, di sensibilità politica: ma so bene che su questo argomento la resistenza — chiamiamola così — del Governo è imperforabile. (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Condivido appieno le considerazioni del collega Anedda, esposte come sempre in maniera egregia, anche perché ritengo che il punto principale sia proprio quello dell'inopportunità: non è il momento adatto perché il Governo porti all'attenzione del Parlamento una « idea » legislativa di tale fatta. Nel momento in cui si chiedono una serie di sacrifici ai cittadini ed è un continuo stringere la cinghia, si va ad ipotizzare la necessità — perché le leggi debbono essere necessarie — di spendere per l'indennità ai ministri ed ai sottosegretari non parlamentari ben 5 mila milioni di lire annui (questa è la previsione sino al 2000).

Credo che molti, non solo il sottoscritto, si chiederanno se i ministri Dini, Ciampi o Flick abbiano veramente la necessità di avere un'indennità equiparata a quella parlamentare. Nel momento in cui sono stati chiamati a prestare un

servizio allo Stato hanno potuto fare un calcolo economico per valutare se accettare o meno l'incarico alla luce di quella che poteva essere una perdita economica secca lasciando la propria attività per dedicarsi all'attività politica o tecnico-politica di ministro o sottosegretario.

Al di là di queste considerazioni di natura politica, volte ad evidenziare che è il momento meno adatto per portare avanti un provvedimento del genere, bisognerebbe porre l'accento su un altro aspetto che è passato inosservato. Se non sbaglio, infatti, si stabilisce che le indennità previste per i sottosegretari ed i ministri non parlamentari si cumulano anche per quelli che invece parlamentari sono...

LUIGI MASSA, *Relatore*. Come è oggi.

ANTONIO LEONE. Sì, ma oggi l'indennità per sottosegretari e ministri è inferiore a quella prevista per i parlamentari. In tal modo, in sostanza, si raddoppia l'indennità parlamentare, che passa da 18 a 36 milioni, per chi, come per esempio il sottosegretario Corleone, è anche parlamentare. È questo che determina una disparità di trattamento, perché non credo che l'attività si raddoppi, non è possibile fare un calcolo matematico; è pur vero che il ministro o il sottosegretario in queste aule svolgono lo stesso lavoro di un parlamentare, ma è vero che vi sono delle differenze tra il lavoro tecnico-politico di un ministro o di un sottosegretario che non siano parlamentari, e che vogliono mettere a disposizione dell'intera collettività, con onestà, la loro professionalità e la loro capacità di risolvere i problemi dello Stato, e quello del parlamentare. Non mi sembra pertanto che ci siano gli estremi per ricollegarsi al lavoro che svolge il parlamentare, molte volte in sordina, e che non si possa immaginare un aggancio all'indennità che riceve chi in queste aule trascorre non poche ore, ma l'intera giornata e l'intera settimana.

Le motivazioni già addotte, cui si aggiungono le modestissime considerazioni che ho esposto, mi inducono a ritenere

che il provvedimento non debba essere frettolosamente ed in modo intempestivo sottoposto all'attenzione della Camera per una sua definizione definitiva. Reputo, invece, che alcune parti dello stesso debbano essere riviste e che l'Assemblea debba portare all'attenzione della pubblica opinione un dato di verità; mi riferisco al fatto che non si debba cercare un corrispettivo tra quanto accade a certi vertici e quello che viene fatto a livelli più bassi. Ritengo, inoltre, che una valutazione del complesso di tali elementi porterebbe ad una bocciatura del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marinacci. Ne ha facoltà.

NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, presidente Jervolino, colleghi, non avrei voluto prendere la parola sul provvedimento in questa discussione e, come dice il collega, nessuno mi ha costretto a farlo. A fronte di un aula così poco affollata mi viene da dire che un provvedimento del genere avrebbe meritato un po' più di attenzione da parte di tutti i colleghi, sia di destra sia di sinistra, anche perché si parla di non parlamentari che ricoprono incarichi di Governo.

Personalmente, sono convinto che chiunque metta la sua professionalità al servizio dei cittadini debba essere comunque remunerato. Voglio fare degli esempi perché spesso fare della demagogia spicciola non serve. Ci sono alcuni ministri in questo Governo che non hanno bisogno di una simile indennità. Essi svolgono il loro mandato secondo alcuni con coscienza, secondo altri in modo soddisfacente, secondo altri ancora con molta superficialità. La questione però è un'altra, e mi rivolgo al presidente Rosa Jervolino Russo, che è persona sensibile a questi problemi. Chiedo che insieme a questa proposta di legge ne vengano prese in esame altre al fine di trattare la questione nella sua interezza. Infatti, non deve essere riconosciuto solo chi ricopre degli incarichi a livello di Stato centrale, ma